

Il Tribunale di Lecce

Sezione I Civile

riunito nelle persone dei Magistrati

Dott.ssa Katia Pinto - Presidente estensore

Dott.ssa Alessandra Cesi - Giudice

Dott.ssa Eleonora Guido - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. .../2013 R.G.,

TRA

T.M.A., T.C., T.A., T.L.,

Rappresentate e difese dagli avv.ti..., procuratrici domiciliatarie;

- attrici -

CONTRO

T.M.,

Rappresentato e difeso dall'avv...., procuratore domiciliatario;

T.M.,

Rappresentato e difeso dall'avv...., procuratore domiciliatario;

- convenuti -

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato le sorelle T.M.A., T.C., T.A. e T.A.L. convenivano in giudizio i germani T.M. e T.M. al fine di: 1) accertare la lesione della legittima a ciascuna di esse spettante sull'eredità della madre M.A.L. e disporre la reintegra a mezzo della riduzione delle disposizioni del testamento della de cuius del 07.9.1980 a favore dei convenuti; 2) procedere allo scioglimento del patrimonio residuo dalla successione del padre T.L. (deceduto il 09.5.1980) e della madre M.A.L. (deceduta il 18.5.2008), costituito dalla proprietà dell'abitazione sita in C. alla via G. T. n. 62, censita al NCEU del Comune di C. al Foglio (...) part. (...), e dai terreni agricoli censiti al NCT del Comune di C. di L. al Foglio (...), particelle (...), (...) e (...).

Con comparsa depositata in data 07.01.2014 si costituivano in giudizio T.M. e T.M. contestando la sussistenza dell'ipotizzata lesione, ma non opponendosi alla pretesa di divisione.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza dell'08.7.2014 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominato l'ing. S.S., al quale all'udienza del 20.01.2015 ha conferito l'incarico.

All'esito del deposito dell'elaborato e dell'integrazione richiesta l'08.6.2016, nonché del completamento della pratica di sanatoria degli abusi rilevati, tentata a lungo la conciliazione della controversia, all'udienza dell'08.6.2021 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c. e riservando di riferire al Collegio.

Motivi della decisione

Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il Collegio che le domande formulate meritino accoglimento nei termini che seguono.

Sussiste invero la lamentata lesione della legittima generata dalle disposizioni del testamento di M.A.L. del 07.9.1980, che ha devoluto ai convenuti la sua quota di proprietà pari a 2/3 dell'abitazione sita in C. alla via G. T. n. 62, censita al NCEU del Comune di C. al Foglio (...) part. (...), lasciando alle attrici la sua quota di proprietà pari a ¼ dei terreni agricoli censiti al NCT del Comune di C. di L. al Foglio (...), particelle (...), (...) e (...).

E' noto che l'azione di riduzione è un'azione personale (da ultimo Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, n. 1884), intentata contro il beneficiario di donazioni e/o legati o devoluzioni testamentarie compiute dal de cuius in eccesso rispetto alla porzione disponibile, che tende non già al recupero alla massa ereditaria del cespite, bensì alla reintegra della legittima lesa sia in denaro che in natura, previa riunione fittizia del relictum - costituito dalla massa dei beni relitti dal de cuius e stimati all'epoca dell'apertura della successione, detratti i debiti dell'eredità da valutare con riferimento alla stessa data - e del donatum - composto dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da valutare al momento dell'apertura della successione ed al netto delle migliorie apportate dal donatario (art. 748 c.c.) -, calcolando quindi la quota disponibile e quella riservata ai legittimari, previa imputazione a ciascuno del valore delle liberalità ricevute (art. 564 c.c.) (Cassazione civile sez. II, 01/12/1993, n.11873).

Nel caso di specie, considerato che il valore di mercato dell'abitazione in C. al momento dell'apertura della successione nel 2008 è stato stimato dal Consulente designato, con motivazione tecnicamente ineccepibile e rimasta immune da censure, del tutto condivisa dal Tribunale, in Euro 64.700,00 (ovvero al netto delle spese per Euro 20.750,00 occorrenti per la demolizione delle opere abusive, poi di fatto sanate, con conseguente lievitazione dell'attuale valore del cespite), e quello dei terreni in complessivi Euro 18.254,00 (cfr. consulenza depositata il 28.4.2015 - Euro 7.925,00 per la p.lla (...) ed Euro 10.329,00 per la p.lla (...), incrementato quest'ultimo valore del 30% per la natura irrigua dell'uliveto), la legittima spettante a ciascuna delle attrici ammonta ad Euro 6.611,94, ovvero ad 1/9 (art. 537 c.c.) della somma dei 2/3 di Euro 64.700,00 (Euro 43.(...),33), dei 3/4 di Euro 18.254,00 (Euro 13.690,50) e dell'intera giacenza presso la B.U. di Euro 2.683,65 (ovvero complessivi Euro 59.507,48).

Né risulta da alcuna delle parti documentato né l'esborso, né l'entità di eventuali spese sostenute per l'eredità (funerarie, di sepoltura, di pubblicazione del testamento e/o di altra natura), con la conseguente inimputabilità di esse a decurtazione della massa fittiziamente determinata.

Tuttavia, evidenziato che ciascuna delle attrici ha beneficiato di un lascito testamentario del valore di Euro 3.422,62 (Euro 13.690,50/4), la lesione della legittima subita da ciascuna delle germane Trenta e da reintegrare da parte dei convenuti ammonta ad Euro 2.518,42, potendo la residua misura di essa rimanere soddisfatta attraverso il prelievo da parte di ciascuna di esse della somma di Euro 670,90 presso la B.U..

Orbene, sebbene "la reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, va effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2 e 3, c.c. per la riduzione dei legati e delle donazioni" (Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24755), rileva il Collegio che, avendo in sede di conclusioni le attrici chiesto ai fini della definizione della domanda di divisione l'assegnazione alle medesime dei suoli agricoli, ed avendo le stesse sistematicamente prospettato di non avere interesse a qualsiasi loro partecipazione pro quota sull'abitazione devoluta dalla madre ai fratelli, la lesione come su determinata, pur da reintegrarsi in natura, sarà liquidata congiuntamente alle quote di proprietà tuttora spettanti alle sorelle sull'abitazione, incrementando l'importo dei conguagli dovuti dai convenuti.

Infatti non risulta contestato nel presente giudizio, oltre che documentalmente riscontrato dalle visure catastali allegata alla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel 2015, che in virtù della devoluzione legittima del padre T.L. e testamentaria della madre M.A.L.: 1) la quota di proprietà spettante a ciascuno dei convenuti T.M. e T.M. sull'abitazione sita in C. alla via G. T. n. 62 è pari ai 7/18 di Euro 72.740,00 (valore attuale all'esito della sanatoria compiuta in corso di giudizio a spese di tutte le parti - cfr. integrazione consulenza depositata il 20.10.2016), pari ad Euro 28.287,77, mentre quella spettante a ciascuna delle attrici è pari ad 1/18 (pari ad Euro 4.041,11); 2) la quota di proprietà spettante a ciascuna delle attrici sui suoli agricoli è pari a 22/96 di Euro 18.254,00 (Euro 4.183,20), mentre quella spettante a ciascuno dei convenuti T.M. e T.M. è pari ad 1/24 (pari ad Euro 760,58).

Ne consegue che, potendo su istanza delle attrici procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sui suoli agricoli assegnandoli alle medesime in comune (Cassazione civile sez. II, 07/10/2016, n.20250: "Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal

combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione"), nonché alla comunione tra esse ed i fratelli esistente sull'abitazione in C., il valore delle quote spettanti a ciascuno dei convenuti e pari ad 1/24 (pari ad Euro 760,58) andrà portato in compensazione del credito vantato da ciascuna di esse per la liquidazione della propria quota dell'abitazione, pari ad Euro 4.041,18, oltre che del controvalore di Euro 2.518,42 della quota da riconoscere in natura a titolo di reintegra.

In definitiva, deve concludersi per la condanna di T.M. e T.M. in solido al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della somma di Euro 3.280,60 a titolo di conguaglio, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché dell'ulteriore di Euro 2.518,42 a titolo di reintegra della legittima lesa, da maggiorare di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda alla pronuncia e di soli interessi legali sino al soddisfo.

Invece, in assenza di istanza dei convenuti di assegnazione congiunta dell'abitazione e stante l'accertata indivisibilità di essa in natura, attesa l'antieconomicità degli interventi impiantistici da effettuare per garantire ad entrambi i nuovi subalterni gli standard igienico sanitari minimi, s'impone la messa in vendita dell'abitazione come da separata ordinanza, anche sollecitata da T.M. in sede di conclusioni, ponendo sin d'ora a carico di tutti i condividenti in eguale misura le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, e compensando le spese di lite sostenute dalle attrici nella sola misura del 50%, ponendo la residua parte a carico di T.M., il cui contegno oppositivo ha decisamente aggravato il processo impedendo di concludere le numerose conciliazioni proposte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.M.A., T.C., T.A. e T.A.L.:

- 1) Dichiarata aperta la successione legittima di T.L. e la successione testamentaria di M.A.L.;
- 2) Accoglie la domanda di riduzione formulata da T.M.A., T.C., T.A. e T.A.L., e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti delle medesime la disposizione universale effettuata da M.A.L. con testamento del 07.9.1980 in favore dei convenuti T.M. e T.M., e la riduce in misura tale da reintegrare la quota delle predette legittimarie sino alla concorrenza della somma di Euro 2.518,42 ciascuna;
- 3) Assegna a T.M.A., T.C., T.A. e T.A.L. in comune ed in parti uguali i terreni agricoli censiti al NCT del Comune di C. di L. al Foglio (...), particelle (...), (...) e (...);
- 4) Assegna a T.M. e T.M. in comune ed in uguali parti l'abitazione sita in C. alla via G. T. n. 62, censita al NCEU del Comune di C. al Foglio (...) part. (...);
- 5) Condanna T.M. e T.M. in solido al pagamento per le distinte causali di cui in parte motiva in favore di T.M.A., T.C., T.A. e T.A.L. della somma di Euro 3.280,60 a titolo di conguaglio, da

maggiorare di interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché dell'ulteriore di Euro 2.518,42 a titolo di reintegra della legittima lesa, da maggiorare di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda alla pronuncia e di soli interessi legali sino al soddisfo;

6) Dichiara compensate le spese di lite tra le attrici e T.M. nella misura del 50%, e per l'effetto condanna T.M. in solido al pagamento in favore di T.M.A., T.C., T.A. e T.A.L. in solido della residua porzione, che liquida ex D.M. n. 55 del 2014 in Euro 4.500,00, oltre Euro 225,00 per spese, spese generali 15%, IVA e CAP come per legge;

7) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le attrici e T.M.;

8) Pone a carico di tutti i condividenti in eguale misura le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate;

9) Dispone con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio.

Conclusione

Così deciso in Lecce il 7 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2022.